ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO IL 31 MARZO 1978, E SUA ESECUZIONE

# Art. 20

## Prescrizione delle azioni

1. Qualsiasi azione relativa al trasporto di merci via mare in virtu' della presente Convenzione si prescrive qualora non sia stato avviato nel termine di due anni un procedimento giudiziario o arbitrale. 2. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il vettore ha consegnato le merci o parte di esse, o, se le merci non sono state consegnate, dal giorno in cui avrebbero dovuto esserlo. 3. Il giorno indicato quale giorno di decorrenza del termine di prescrizione non e' compreso nel termine. 4. La persona cui un reclamo e' stato inoltrato puo' in qualunque momento durante il termine di prescrizione protrarre il termine stesso con una dichiarazione rivolta per iscritto all'autore del reclamo. Il termine puo' essere nuovamente protratto con una o piu' altre dichiarazioni. 5. Un'azione di regresso potra' essere esercitata da persona che figuri responsabile anche dopo lo scadere del termine di prescrizione previsto nei precedenti paragrafi, purche' entro il termine fissato dalla legge dello Stato in cui l'azione giudiziaria e' stata promossa. Tuttavia, tale termine non potra' essere inferiore a 90 giorni a partire dalla data in cui chi esercita l'azione di regresso ha composto il reclamo o ha ricevuto notifica della citazione.

Versione in vigore dal 5 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione |
| Estremi | Legge 25 gennaio 1983, n. 40 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1983 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-trasporto-di-merci/art-20-prescrizione-delle-azioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it